Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 14 giugno 1977 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a sessantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a sessantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sei posti nel ruolo del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

trentasei posti nel ruolo del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

ventitre posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza de L'Aquila devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in L'Aquila.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preav-

viso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 214

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
de L'Aquila

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a sessantacinque posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6320)

Concorso speciale, per esami, a trentadue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a trentadue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

tre posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

ventiquattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono de-

roghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Potenza devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in

tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Potenza.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 215

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Potenza

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a trentadue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6321)

Concorso speciale, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Calabria.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

tre posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

cinquanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

venti posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Catanzaro devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Catanzaro.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo gior-

no non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella *domanda di partecipazione al* concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove *i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi* a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei asi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono

essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze; foglio n. 216

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Catanzaro

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6322)

Concorso speciale, per esami, a centoottanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centoottanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Campania.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

undici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

nove posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

ottantadue posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

settantotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Napoli, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Napoli.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 217

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Napoli

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centoottanta posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6323)

Concorso speciale, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle *tasse e imposte indirette sugli affari*, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

diciotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

centoquattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

settantasei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Bologna devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Bologna.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo gior-

no non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono

essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 218

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Bologna

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6324)

Concorso speciale, per esami, a centootto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, del le imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centootto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sette posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

trentasei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

trentasei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

ventotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Trieste, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Trieste.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 219

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Trieste

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centootto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6325)

Concorso speciale, per esami, a centoquarantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centoquarantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Liguria.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattordici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

trenta posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

cinquanta posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinquantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Genova, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei

pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardivà comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Genova.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 221

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza di Genova

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centoquarantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6326)

Concorso speciale, per esami, a centonovantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centonovantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Lazio.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

dodici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

cento posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

settantaquattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado

B) *Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26*; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione delle graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Roma.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 220

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Roma

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centonovantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data. . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6327)

Concorso speciale, per esami, a cinquecentoventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a cinquecentoventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

venti posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

centosei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

duecentoquarantadue posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

centocinquantaquattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Milano, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei

pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Milano.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza di Milano

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a cinquecentoventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6328)

Concorso speciale, per esami, a settantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a settantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Marche.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sette posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

tre posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

quarantacinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

ventiquattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Ancona, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Ancona.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 223

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Ancona

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a settantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6329)

Concorso speciale, per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Molise.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

quattro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

undici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

due posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Campobasso devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Campobasso.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo gior-

no non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono

essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 224

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Campobasso

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6330)

Concorso speciale, per esami, a trecentoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a trecentoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

ventuno posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

trentotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

centotrentanove posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

centoventidue posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Torino, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Torino.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 225

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Torino

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a trecentoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6331)

Concorso speciale, per esami, a centoventisei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a centoventisei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Puglia.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

nove posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

sessantuno posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinquantasei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Bari devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema *allegato al presente* decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Bari.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo gior-

no non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono

essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 226

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Bari

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a centoventisei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6332)

Concorso speciale, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

trentadue posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

venti posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono de-

roghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Cagliari devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in

tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Cagliari.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 227

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Cagliari

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6333)

Concorso speciale, per esami, a duecentouno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a duecentouno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

otto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

centosette posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

ottantasei posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Palermo devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Palermo.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo gior-

no non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono

essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 228

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Palermo

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a duecentouno posti di coadiutore meccanografo in prova nèi ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6334)

Concorso speciale, per esami, a duecentoundici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a duecentoundici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Toscana.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

venticinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

centootto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

settantotto posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono de-

roghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Firenze devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in

tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza; entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Firenze.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o piu sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 229

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza di Firenze

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a duecentoundici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6335)

Concorso speciale, per esami, a quarantuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella C allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale, per esami, a quarantuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Umbria.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

sei posti nel ruolo del personale di meccanografia dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

ventitre posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

dodici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Perugia devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Perugia.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo gior-

no non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono

essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 230

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Perugia

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a quarantuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6336)

Concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

due posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

dodici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

quatttro posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Aosta, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

I candidati devono altresì dichiarare se intendono sostenere la prova d'esame in lingua francese.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Le commissioni saranno inoltre integrate da un docente di lingua francese, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica. I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere la prova in lingua francese.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Aosta.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 231

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Aosta

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6337)

Concorso speciale, per esami, a duecentoventisette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a duecentoventisette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nel territorio della regione Veneto.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

venti posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

venti posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

centoquattordici posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

settantatre posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Venezia, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della regione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei

pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Venezia.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 232

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza di Venezia

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a duecentoventisette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della Regione.

Data, ...

Firma .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(6338)

Concorso speciale, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397 recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Visti la tabella *C* allegata alla suddetta legge n. 397 del 1975 e il decreto ministeriale 19 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1975, registro n. 75 Finanze, foglio n. 370 che stabilisce le nuove piante organiche dei ruoli del personale di meccanografia emanato in attuazione della menzionata legge;

Ravvisata la necessità di bandire ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 397, un pubblico concorso, per esami, a coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette nonché delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riserve di posti stabilite dall'art. 13 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

Ritenuto che, non è possibile prevedere il numero dei candidati per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso speciale, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

due posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

diciassette posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle imposte dirette;

cinque posti nel ruolo del personale di meccanografia della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, uffici del registro ed uffici I.V.A.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della provincia per un periodo non inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36. Non si applicano le norme contenute nell'art. 200, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'Intendenza di finanza di Trento, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 26° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nel territorio della provincia;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando nei quali, se vincitori, intendano essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestanti il possesso del titolo di studio prescritto;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 26° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati. I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9

Le commissioni previste dall'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 saranno nominate con successivo provvedimento.

Art. 10.

L'esame consiste in una prova attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica.

La prova di esame ha la durata di sessanta minuti.

La prova di esame non s intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 11.

La prova d'esame del concorso avrà luogo in Trento.

In relazione al numero dei candidati, potranno essere istituite, presso altri capoluoghi di provincia della regione, una o più sedi di esame, per ciascuna delle quali sarà costituito un comitato di vigilanza ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1977, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova d'esame e saranno indicate le eventuali sedi aggiunte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova senza alcun preavviso od invito, nel giorno e nei locali che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

L'amministrazione si riserva di variare per sopravvenute ragioni di forza maggiore la sede e l'ubicazione dei locali in cui si terrà la prova di esame stabilita dal decreto ministeriale di cui al terzo comma del presente articolo; in tal caso ne sarà data comunicazione singolarmente agli interessati.

Di eventuali variazioni del giorno della prova d'esame, dovute a sopravvenute ragioni di forza maggiore, sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del quindicesimo giorno non festivo successivo a quello in cui si sarebbe dovuta tenere la prova di esame.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato né altri contrassegni.

Scaduto il termine di sessanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione prevista dall'art. 5, quarto comma, della legge 3 agosto 1975, n. 397 o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso per i ruoli indicati nell'art. 1 del presente bando, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova di esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione.

Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza o di precedenza non indicati espressamente nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso ed a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nei limiti dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati di ufficio ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria stessa, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Ove i vincitori risultino in numero inferiore ai posti messi a concorso, coloro che non abbiano indicato preferenze o che non abbiano ottenuto l'assegnazione al ruolo prescelto, sono ripartiti fra i singoli ruoli in proporzione ai posti rimasti scoperti.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al precedente art. 6.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del precedente comma possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali indetti con decreti ministeriali di pari data del presente, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata dal Ministero. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati dovranno indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati coadiutori meccanografi in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori dopo l'assunzione in servizio sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 593.

Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego in applicazione del precedente comma, i posti che si rendono disponibili possono essere conferiti ai sensi dell'art. 15 del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 233

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 1.500)

All'Intendenza di finanza
di Trento

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . cap . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti nel seguente ordine di preferenza:

. . . .
. . . .
. . . .

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della provincia.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6339)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 750 (7651090/6) Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411200771600)